



N. 2834-A

Relazione orale

Relatore MARTINI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 14 luglio 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro dello sviluppo economico
con il Ministro dell'interno
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e con il Ministro per gli affari regionali**

comunicato alla Presidenza il 19 maggio 2017

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

IL RELATORE

Accolto

Al comma , allegato A, inserire le seguenti direttive:

«direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di recepimento: 31 dicembre 2017);

direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8 settembre 2018);

direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019);

direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 14 settembre 2018);».

Art. 3

3.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», con le seguenti: «acquisito il parere delle Com-

missioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari».

3.1

FISSORE

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere, conformemente agli articoli 11 e 10, comma 4, della direttiva (UE) 2015/2436, il diritto del titolare del marchio d'impresa di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nello Stato membro di registrazione del marchio, senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da Paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, nonché il diritto del medesimo titolare di vietare atti preparatori in relazione all'uso di imballaggi o altri mezzi;».

3.2

CANDIANI, GIOVANNI MAURO, MOLINARI

Respinto

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «la provenienza geografica», inserire le seguenti: «e l'origine»; e dopo le parole: «o dei servizi», inserire le seguenti: «e la tracciabilità».

3.3

CANDIANI, GIOVANNI MAURO, MOLINARI

Respinto

Al comma 3, lettera f), punto 1), dopo le parole: «la provenienza geografica», inserire le seguenti: «e l'origine»; e dopo le parole: «o dei servizi», inserire le seguenti: «e la tracciabilità».

3.0.1

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue;

b) coordinare e raccordare le disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214;

c) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti;

d) prevedere, per i brevetti europei per cui è stata presentata una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui al comma 4 dell'articolo 56 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro;

e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, di cui all'art. 59 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo.»

Art. 4

4.1/1

MATTEOLI, GIOVANNI MAURO

Respinto

All'emendamento 4.1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) *sostituire la lettera f) con la seguente:* "estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando il distributore di prodotti assicurativi non informa il cliente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti e non fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell'accordo o del pacchetto come pure i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascun componente";».

4.1

COCIANCICH

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

f) *alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*m-bis*) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.2

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sopprimere le parole: «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti»;

sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b*) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal Regolamento UE n. 1286/2014: *a*) all'IVASS In relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; *b*) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche Italiane e dell'Unione eu-

ropea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

alla lettera g), sostituire le parole: «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle Inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b),»;

- dopo le parole: «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

- al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis. valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.3

GRANAIOLA, RICCHIUTI

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

f) *alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*m-bis*) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.4

ROMANO

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b*) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: *a*) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; *b*) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea

e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

f) *alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«m-bis) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.5

FISSORE

Accolto

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

f) *alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*m-bis*) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.6

ANITORI, MOLINARI

Accolto

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b*) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: *a*) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; *b*) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea

e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

f) *alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«m-bis) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.7

FLORIS, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRO', PICCOLI, GIOVANNI MAURO

Accolto

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

f) *alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le seguenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le seguenti: «nell'ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*m-bis*) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.8

BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

Accolto

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: *a*) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; *b*) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea

e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

f) *alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«m-bis) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.9

BARANI, GIOVANNI MAURO

Accolto

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

f) *alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*m-bis*) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.10

CANDIANI, GIOVANNI MAURO

Accolto

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b*) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: *a*) all'IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; *b*) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea

e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

f) *alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*m-bis*) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.11/1

MATTEOLI

Precluso

All'emendamento 4.11, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) *sostituire la lettera f) con la seguente:* "estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando il distributore di prodotti assicurativi non informa il cliente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti e non fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell'accordo o del pacchetto come pure i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascun componente";».

4.11

COCIANCICH

Assorbito

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti»;»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «la normativa europea recata dal» *con le seguenti:* «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole: «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le seguenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le seguenti: «nell'ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.12

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA

Assorbito

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti»;

alla lettera b) sostituire le parole: «la normativa europea recata dal» con le seguenti: «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

alla lettera g), sostituire le parole: «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole: «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

dopo le parole: «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

aggiungere in fine la seguente lettera:

«*m-bis* valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.13

GRANAIOLA, RICCHIUTI

Assorbito

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti»;»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «la normativa europea recata dal» *con le seguenti:* «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) *alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza.»;

h) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*m-bis* valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.14

ROMANO

Assorbito

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti»;»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «la normativa europea recata dal» *con le seguenti:* «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) *alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*m-bis* valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.15

FISSORE

Assorbimento

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «la normativa europea recata dal» *con le seguenti:* «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole: «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le seguenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le seguenti: «nell'ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.16

ANITORI

Assorbito

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «la normativa europea recata dal» con le seguenti: «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) *alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*m-bis* valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.17

FLORIS, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRO', PICCOLI

Assorbito

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti»;»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «la normativa europea recata dal» *con le seguenti:* «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) *alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza.»;

h) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«*m-bis* valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.18

BARANI

Assorbito

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti»;»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «la normativa europea recata dal» *con le seguenti:* «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) *dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«*i-bis*) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) *alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole:* «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) *alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «della direttiva (UE) 2016/97,» *inserire le seguenti:* «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) *dopo le parole:* «1993, n. 385,» *inserire le seguenti:* «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) *al capoverso n. 1), sostituire le parole:* «in via generale» *con le seguenti:* «nell'ambito della propria competenza,»;

h) *aggiungere in fine la seguente lettera:*

«m-bis valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.19

CANDIANI

Assorbimento

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole:* «la normativa europea recata dal» *con le seguenti:* «l'adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* «estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell'IVASS» *con le seguenti:* «attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità»;

d) *alla lettera g), sostituire le parole:* «dall'IVASS al fine di introdurre» *con le seguenti:* «dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione»;

f) alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole: «e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le seguenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le seguenti: «nell'ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.20

GIOVANNI MAURO

Precluso

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «degli organismi ivi previsti», aggiungere: «, garantendo che l'attività di distribuzione assicurativa nel suo complesso sia sottoposta a criteri omogenei, in modo da realizzare un trattamento normativo equivalente per tutti gli operatori del mercato assicurativo».

4.21

QUAGLIARIELLO

Precluso

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «degli organismi ivi previsti», aggiungere le parole: «, garantendo che l'attività di distribuzione assicurativa nel suo complesso sia sottoposta a criteri omogenei, in modo da realizzare un trattamento normativa equivalente per tutti gli operatori del mercato assicurativo».

4.22

GIOVANNI MAURO

Assorbito

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», aggiungere: «salvo l'attribuzione all'IVASS della competenza sull'attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi svolta direttamente dalle imprese di assicurazione».

4.23

QUAGLIARIELLO

Assorbito

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», aggiungere le parole: «salvo l'attribuzione all'IVASS della competenza sull'attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi svolta direttamente dalle imprese di assicurazione».

4.24

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, senza che tale semplificazione comporti una minor tutela del consumatore»;

b) alla lettera d), dopo la parola: «riassicurativi», aggiungere le seguenti: «sotto il monitoraggio dell'IVASS»;

c) alla lettera i), dopo la parola: «disciplinare», aggiungere le seguenti: «e rendere obbligatoria».

4.25

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, senza che tale semplificazione comporti una minor tutela del consumatore».

4.26

MAURO MARIA MARINO, GINETTI

Ritirato

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che siano attribuiti alla COVIP i poteri di vigilanza sul governo e controllo dei prodotti, nonché sugli obblighi di informazione e sulle norme di comportamento e le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;».

4.27

MAURO MARIA MARINO, GINETTI

Ritirato

All'articolo comma 1, lettera c), sostituire il periodo: «da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite da regolamento», con le parole: «dall'IVASS».

4.28

GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «da quest'ultima stabilite con regolamento», aggiungere: «, tenendo conto della necessità di evitare ogni conflitto di interesse tra l'organismo stesso e gli intermediari vigilati, e stabilendo che i costi di funzionamento siano posti a carico degli intermediari stessi».

4.29

QUAGLIARIELLO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «da quest'ultima stabilite con regolamento», aggiungere le parole: «, tenendo conto della necessità di evitare ogni conflitto di interesse tra l'organismo stesso e gli intermediari vigilati, e stabilendo che i costi di funzionamento siano posti a carico degli intermediari stessi».

4.30

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Accolto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «riassicurativi», aggiungere le seguenti: «sotto il monitoraggio dell'IVASS».

4.31

QUAGLIARIELLO, GIOVANNI MAURO

Accolto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- al punto 1, dopo la parola: «collaborino,» aggiungere le seguenti: «nell'ambito delle proprie competenze», e dopo le parole: «che agiscono sotto la loro», aggiungere le seguenti: «piena e diretta»;

- al punto 2, dopo le parole: «provvedano direttamente,», *aggiungere le seguenti: «nell'ambito delle proprie competenze», e dopo le parole: «che agiscono sotto la loro», aggiungere le seguenti: «piena e diretta».*

4.32

GIOVANNI MAURO

Assorbito

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collaborino,», aggiungere: «nell'ambito delle proprie competenze», e dopo le parole: «che agiscono sotto la loro», aggiungere: «piena e diretta».

4.33

MAURO MARIA MARINO, GINETTI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio già iscritti in altri albi o registri e soggetti alla vigilanza di altre Autorità o Organismi di Vigilanza;».

4.34

MAURO MARIA MARINO, GINETTI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

«*d-ter*) prevedere che i venditori di beni e servizi che svolgono attività di distribuzione di prodotti assicurativi in via accessoria siano iscritti al registro degli intermediari assicurativi a titolo accessorio;».

4.35

GIOVANNI MAURO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «contestualmente» a: «regolamento», con le seguenti: «in sostituzione della già prevista nota informativa precontrattuale».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera g).

4.36

QUAGLIARIELLO, GIOVANNI MAURO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «contestualmente» a: «regolamento», con le seguenti: «in sostituzione della già prevista nota informativa precontrattuale».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera g).

4.37

CANDIANI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «stabilire, altresì, che il medesimo documento informativo contenga anche informazioni dettagliate riguardo il livello di rischio del prodotto assicurativo contrassegnato, almeno, da un indice di rischio secondo un ordine crescente di rischiosità da 0 a 10, in cui 0 corrisponde ad assenza di rischio e 10 corrisponde a massimo rischio;».

4.38

MAURO MARIA MARINO, COCIANCICH, GINETTI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), aggiungere alla fine il seguente periodo: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 120-octiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dall'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».

4.39

MAURO MARIA MARINO, GINETTI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

4.40

GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera h), aggiungere dopo: «del 15 maggio 2014», le seguenti parole: «solo in caso di loro esplicita richiesta oppure qualora ciò sia previsto dalla politica commerciale dell'impresa».

4.41

QUAGLIARIELLO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo in caso di loro esplicita richiesta oppure qualora ciò sia previsto dalla politica commerciale dell'impresa».

4.42

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «disciplinare», aggiungere le seguenti: «e rendere obbligatoria».

4.43

GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere:

«*i-bis*) in relazione a vendite di prodotti assicurativi di investimento "non complessi" che non prevedano la prestazione della consulenza, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/97, prevedere una deroga agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza».

4.44

QUAGLIARIELLO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente lettera:

«*i-bis*) in relazione a vendite di prodotti assicurativi di investimento "non complessi" che non prevedano la prestazione della consulenza, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/97, prevedere una deroga agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza».

4.45

GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «delle controversie», aggiungere le seguenti: «ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

4.46

QUAGLIARIELLO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «delle controversie» aggiungere le seguenti parole: «ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

4.47

MAURO MARIA MARINO, GINETTI

Accolto

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206», aggiungere le seguenti: «e di quelli previsti per i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in ambito bancario e finanziario, nonché dalla direttiva (UE) 2013/11».

4.48

GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

- All'ultimo periodo, sopprimere le parole da: «. Realizzare» fino a: «1° settembre 1993, n. 385»;

- Al punto 3, sotto-punto 3.1), dopo le parole: «con i limiti indicati dalla direttiva» sopprimere le parole da: «e, per le violazioni diverse» fino a: «1° settembre 1993, n. 385»;

- Sopprimere il punto 4 ed i sotto-punti 4.1), 4.2), 4.3).

4.49

QUAGLIARIELLO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

All'ultimo periodo, sopprimere le parole da: «Realizzare» fino a: «1° settembre 1993, n. 385»;

Al punto 3, sotto-punto 3.1), dopo le parole: «con i limiti indicati dalla direttiva» sopprimere le parole da: «e, per le violazioni diverse» fino a: «1° settembre 1993, n. 385»;

Sopprimere il punto 4 ed i sotto-punti 4.1), 4.2), 4.3).

4.50

GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera m), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, evitando, in ogni caso, per la medesima fatti specie, il cumulo della sanzione relativa alla persona giuridica con quella relativa alle persone fisiche ritenute responsabili della violazione».

4.51

QUAGLIARIELLO, GIOVANNI MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera m), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «evitando, in ogni caso, per la medesima fatti specie, il cumulo della sanzione relativa alla persona giuridica con quella relativa alle persone fisiche ritenute responsabili della violazione».

4.52

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Respinto

Al comma 3, lettera m), punto 3.2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «arco temporale costituiscono» con le seguenti: «arco temporale, che non può essere superiore a un anno, costituiscono»;*

b) *dopo la parola: «indole» inserire le seguenti: «compiute all'interno di un determinato arco temporale».*

4.53

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera m), punto 3.2), sostituire le parole: «arco temporale costituiscono» con le seguenti: «arco temporale, che non può essere superiore a un anno, costituiscono».

4.54

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Respinto

Al comma 3, lettera m), punto 3.2), dopo la parola: «indole» inserire le seguenti: «compiute all'interno di un determinato arco temporale».

4.55

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera m), dopo il punto 6) aggiungere il seguente:

«6-bis) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con

cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».

Art. 5

5.1

GRANAIOLA

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «di concerto con i Ministri» aggiungere le seguenti: «della salute,».

Art. 6

6.100

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», con le seguenti: «acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari».

6.1

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

Accolto

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6.2

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione di disposizioni tali da garantire che apparecchi ed accessori di cui al regolamento (UE) 2016/426 siano progettati e fabbricati anche al fine di ottenere la massima efficienza energetica consentita dalle migliori tecnologie disponibili e di consentire altresì applicazioni di programmazione, controllo e comando a distanza degli apparecchi ed accessori medesimi».

6.3

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione di disposizioni tali da garantire che apparecchi ed accessori di cui al regolamento (UE) 2016/426 siano progettati e fabbricati anche al fine di rispettare i requisiti di cui al cosiddetto pacchetto sull'economia circolare».

6.4

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

Accolto

Al comma 4, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Art. 7

7.1

COCIANCICH

Accolto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in particolare:

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire lo tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per lo valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;«;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo lo trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;

c) *alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «rivedere l'articolo 187-*terdecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;

d) *sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) rivedere l'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza

della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».

7.2

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA

Accolto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare:

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;

alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;

alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere l'articolo 187-*terdecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;

sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) rivedere l'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».

7.3

GRANAIOLA, RICCHIUTI

Accolto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in particolare:

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;«;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;

c) *alla lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «rivedere l'articolo 187-*terdecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle

sanzioni penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;

d) *sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) rivedere l'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».

7.4

ROMANO

Accolto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare:*

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;»;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;*

c) *alla lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere l'articolo 187-*terdecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza,*

delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;

d) *sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) rivedere l'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».

7.5

ANITORI, URAS, MOLINARI

Accolto

All'articolo, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in particolare:

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;»;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal! 'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;

c) *alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «rivedere l'articolo 187-*terdecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tenga-

no conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita, o scontata;»;

d) *sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) rivedere l'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».

7.6

FLORIS, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRO', PICCOLI

Accolto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in particolare:

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti della legge 28 novembre 2005, n.246, e successive modificazioni;»;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n.596/2014»;

c) *alla lettera 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «rivedere l'articolo 187-*terdecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 feb-

braio 1998, n.58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata»;

d) sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) rivedere l'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».

7.7

BONFRISCO, GIOVANNI MAURO

Accolto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare:

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n.246, e successive modificazioni;»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n.596/2014;»;

c) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere l'articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o lo CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni penali o amministrative, aventi lo medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;

d) sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) rivedere l'articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».

7.8

BARANI, GIOVANNI MAURO

Accolto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare:

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-bis e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n.246, e successive modificazioni;»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispet-

to delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n.596/2014;»;

c) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere l'articolo 187-*terdecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;

d) sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) rivedere l'articolo 187-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».

7.9

CANDIANI

Accolto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare:

1) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n.246, e successive modificazioni;»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, prevedendo la trasmissio-

ne su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n.596/2014,»;

c) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere [l'articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, prevedendo che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;

d) sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) rivedere l'articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;».

7.10 (testo 2)

FISSORE

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, della facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.596/2014, prevedendo che sia la CONSOB a diffondere al pubblico le informazioni, fatti salvi i poteri di controllo successivo, adottando le occorrenti modificazioni alla normativa vigente. A tal fine, le comunicazioni alla CONSOB sono effettuate entro e non oltre un giorno lavorativo dall'operazione in modo da consentire all'Autorità di provvedere ai relativi adempimenti entro il termine di cui al predetto articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.596/2014. Si applica l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, escludendo il ricorso alla contribuzione di cui all'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994 n. 724;».

7.11

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI, AMIDEI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».

Art. 8**8.1**

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI, AMIDEI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».

Art. 9**9.1**

COCIANCICH, CANDIANI

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) *sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:*

a) l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per "l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le seguenti: «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «,lettera a),»;

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti

a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

9.2

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:

a) l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per "l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909

del 2014", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le seguenti: «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «, lettera a),»;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

9.3

GRANAIOLO, RICCHIUTI

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:

a) l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per "l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le seguenti: «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «,lettera a),»;*

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:*

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

9.4

ROMANO

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) *sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:

a) l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per "l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le seguenti: «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «,lettera a),»;*

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:*

a) *apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;*

b) *apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».*

9.5

ANITORI, URAS, MOLINARI

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;*

b) *sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:*

a) *l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli*

e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per "l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «della delega» *aggiungere le seguenti:* «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», *e dopo le parole:* «di cui al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «,lettera a),»;

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera *b)*, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle dispo-

sizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

9.6

FLORIS, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRO', PICCOLI

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) *sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:

a) l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per "l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «della delega» *aggiungere le seguenti:* «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», *e dopo le parole:* «di cui al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «,lettera a),»;

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:*

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

9.7

BONFRISCO, GIOVANNI MAURO, AMIDEI

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:

a) l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per "l'adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le seguenti: «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «,lettera a),»;*

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:*

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

9.8

CANDIANI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) *sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:

a) l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per "l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «della delega» *aggiungere le seguenti:* «per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2015/2365», *e dopo le parole:* «di cui al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «,lettera a),»;

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto le-

gislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera *b*), il Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

9.9

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».

Art. 12

12.1

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

Accolto

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di programmi di sensibilizzazione diretti alla promozione di campagne per

la raccolta delle borse di plastica con il coinvolgimento delle associazioni nazionali per la salvaguardia ambientale e degli enti locali».

12.2

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

Assorbito

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di programmi di sensibilizzazione diretti alla promozione di campagne per la raccolta delle borse di plastica con il coinvolgimento degli enti locali».

12.0.1 (testo 2)

ORELLANA

Respinto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2016/2102 prendendo come riferimento i valori di cui al punto 3), lettera *d*), comma 1, articolo 1 dell'allegato B al decreto ministeriale 8 luglio 2005;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva 2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto. A tale scopo, con misure che impongono un onere sproporzionato si intendono misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti

per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per i cittadini, in particolare per le persone con disabilità. L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime, pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni, non può essere considerata un motivo legittimo;

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

12.0.2 (testo 2)

ORELLANA

Ritirato

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) utilizzare esclusivamente la traiettoria lineare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva;

b) fissare dei criteri di equivalenza specifici ai fini della realizzazione delle procedure di compensazione della non conformità di cui al paragrafo 3, articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2284;

c) prevedere che per la realizzazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284 si faccia riferimento al considerando 18 della direttiva medesima, prevedendo in particolare una riduzione delle emissioni, con specifico riferimento a ossidi di azoto e particolato fine, in aree e agglomerati in cui le concentrazioni di

inquinanti atmosferici sono molto elevate e in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerati, anche in Paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria stabiliti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

12.0.3 (testo 2)

MAURO MARIA MARINO, GINETTI

Ritirato

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 4-*bis*, dopo le parole: "obbligazioni prevista dal codice civile", aggiungere le seguenti: ", inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis*".

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il

rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera *d*).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera *c-bis*), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.".

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

"*c-bis*) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-*bis* sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società".

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 60-*bis*.4, è aggiunto il seguente:

"Art. 60-*bis*.5.

1. Le SIM indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera *d*) del Testo unico bancario".».

12.0.4

MIRABELLI

Ritirato

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche alla legge n. 122 del 2016)

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n.122, dopo le parole: «subito dopo l'abbattimento» aggiungere le parole: «e l'avvenuto recupero».

12.0.5

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2017, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2017, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogare espressamente le disposizioni del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2016/679;

b) modificare il Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni

limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) n. 2016/679;

c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) n. 2016/679;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento (UE) n. 2016/679;

e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

12.0.6

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai

principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;

b) prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del *know how* e delle informazioni commerciali riservate, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;

c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Tit.1

IL RELATORE

Accolto

Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «Legge di delegazione europea 2016», con le seguenti: «Legge di delegazione europea 2016-2017».
